

# STATUTI ASSOCIAZIONE CALCIO BRISSAGO

## 1. DENOMINAZIONE E SCOPO

Art.1 E' costituita ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero un'associazione sportiva denominata AC Brissago affiliata all'Associazione Svizzera di calcio ( ASF ).

Art. 2 L'AC Brissago è apolitico e aconfessionale.

Art. 3 Il suo scopo è quello di promuovere e educare i giovani al gioco del calcio, in un ambiente sano e ideale.

Art. 4 I colori sociali sono il bianco e il rosso

Art. 5 L' AC Brissago risponde dei propri impegni con il patrimonio sociale. E' esclusa qualsiasi responsabilità dei soci.

## 2. SOCI DELLA SOCIETA'

Art. 6 L'AC Brissago è composta da soci attivi, sostenitori e onorari

Art. 7 Sono soci attivi coloro che avendo raggiunto l'età prevista dai regolamenti dell' ASF sono ammessi nella società, previa domanda scritta al comitato e i giocatori regolarmente tesserati. I minorenni verranno accettati solo se autorizzati dai genitori o chi per essi. La tassa annua è fissata dall'assemblea dei soci ogni anno

Art. 8 Il comitato decide per l'ammissione dei soci attivi in base alla qualità e all'impegno dei diretti interessati

Art. 9 Come soci sostenitori vengono prese in considerazione tutte le persone e ditte, le quali per sostenere l'AC Brissago ogni anno si impegnano a pagare un importo alla società. Tale importo annuo minimo è fissato a fr. 50.- e può essere modificato dall'assemblea

Art. 10 Il socio in ritardo con il pagamento della tassa può essere espulso da parte del comitato dall'ACB  
L'espulsione di un socio è pronunciata dal comitato con la maggioranza dei voti con scrutinio segreto  
Il socio può appellarsi al comitato per iscritto entro 10 giorni contro tale decisione

## 3. ORGANIZZAZIONE

Art. 11 Gli organi dell'AC Brissago sono:

- a) l'assemblea
- b) il comitato
- c) 2 revisori dei conti

## 4. ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 L'assemblea è la riunione dei soci. Questi hanno diritto di voto solo se possono dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa prevista.

- Art. 13 L'assemblea annuale ordinaria dei soci è convocata entro l'inizio di luglio e conterrà l'ordine del giorno. La convocazione sarà effettuata tramite uno scritto almeno 14 giorni prima dell'assemblea a tutti i soci.
- Art. 14 Ogni socio avente diritto di voto può inoltrare al comitato, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'assemblea, proposte scritte
- Art. 15 L'assemblea straordinaria dei soci può avere luogo quando:
- il comitato lo ritiene opportuno
  - viene richiesta una domanda per iscritto di almeno 50% dei soci. La domanda dovrà contenere l'ordine del giorno e il motivo della convocazione
- Art. 16 I lavori dell'assemblea sono diretti da un presidente del giorno eletto all'inizio dei lavori, assistito dal segretario che tiene il verbale e da 2 scrutatori nominati all'inizio dell'assemblea
- Art. 17 Le votazioni si svolgono per alzata di mano
- Art. 18 Tutte le deliberazioni sono prese a semplice maggioranza dei presenti avente diritto di voto
- Art. 19 Sono di competenza dell'assemblea:
- a) la nomina dei membri del comitato
  - b) la nomina del presidente della Società
  - c) la nomina dei revisori (2)
  - d) l'approvazione dei conti
  - e) la fissazione delle tasse sociali
  - f) l'approvazione e la modifica degli statuti
  - g) la nomina dei soci onorari
  - h) lo scioglimento della società
- Art. 20 L'assemblea dei soci (sia ordinaria che straordinaria) è validamente deliberata qualunque sia il numero dei soci presenti.

## **5. IL COMITATO**

- Art. 21 Il comitato è eletto dall'assemblea si compone di:
- a) un presidente
  - b) un vice presidente
  - c) un segretario
  - d) un cassiere
  - e) membri
- Art. 22 Il presidente rappresenta la società, dirige le sedute del comitato, sorveglia le operazioni correnti, prende le decisioni urgenti e redige un rapporto annuale.
- Art. 23 Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza.
- Art. 24 Il segretario redige il verbale delle assemblee e delle sedute di comitato, sbriga la corrispondenza, tiene aggiornato l'elenco dei soci e svolge le mansioni amministrative.
- Art. 25 Il cassiere amministra il patrimonio della società, risponde per gli incassi del campo e delle manifestazioni, custodisce il denaro liquido, è responsabile dei soldi che gli vengono affidati, tiene

tutte le registrazioni della società e a fine anno compila il rapporto finanziario e allestisce il bilancio da presentare all'assemblea.

Art. 26 I membri del comitato sono a disposizione per tutti gli incarichi e mansioni diverse della società

Art. 27 Il comitato si riunisce quando lo ritiene opportuno. Le sue decisioni sono prese a maggioranza alla presenza di almeno metà dei membri. In caso di parità dei voti decide il voto doppio del presidente.

Art. 28 Il comitato è autorizzato a fare tutte le spese ordinarie e straordinarie che sono richieste per l'amministrazione della società secondo le disponibilità finanziarie.

Art. 29 I membri del comitato si mettono a disposizione della società gratuitamente.

## **6. I REVISORI DEI CONTI**

Art. 30 I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea dei soci e si compongono da 2 membri. Restano in carica per un periodo di due anni.

Art. 31 I revisori dei conti verificano la corretta tenuta dei conti e la contabilità della società annualmente, riferendo per iscritto all'assemblea le loro conclusioni.

## **7. DOVERI DEI SOCI ATTIVI**

Art. 32 I membri del comitato sono tenuti a comportarsi in modo corretto, sportivo ed esemplare.

Art. 33 I soci attivi sono tenuti a pagare l'importo stabilito dall'assemblea.

Art. 34 I soci sono obbligati ad un contegno corretto nei confronti dei membri di comitato, degli altri soci, degli arbitri e dei giocatori e dirigenti avversari.

Art. 35 I giocatori sono tenuti in tutte le occasioni alla massima disciplina sportiva. Devono sempre rispettare le disposizioni date dall'allenatore e dal comitato.

Art. 36 I giocatori, se necessario, sono tenuti a collaborare alle varie manifestazioni che rientrano nell'interesse della società

Art. 37 I casi di indisciplina e di disubbidienza sono puniti a seconda della loro gravità con:

- a) l'ammonizione verbale o scritta da parte del presidente
- b) con una multa disciplinare dai fr. 20.- ai fr. 100.-
- c) con una sospensione per un periodo da 10 a 30 giorni
- d) con la proposta di espulsione in base agli statuti

Art. 38 I giocatori sono tenuti a pagare le ammonizioni e le espulsioni durante le regolari partite dell' AC Brissago dovute a comportamento antisportivo o reclamazioni nei confronti del direttore di gara.

Art. 39 Il mancato pagamento delle multe disciplinari entro il termine di 30 giorni oppure il ripetersi di ammonimenti scritti, costituiscono motivo sufficiente perché il comitato possa espellere il socio.

## **8. DIMISSIONI**

Art. 40 L'uscita dalla società può avvenire:

- a) con annuncio scritto al comitato

b) causa mancato dell'importo stabilito come da statuti

c) causa comportamento antisportivo come da statuti

L'uscita dalla società è possibile solo alla prossima assemblea ad eccezione di casi particolari come da statuti.

## **9. SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

Art. 41 Per lo scioglimento della società è necessaria la maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dei soci presenti con diritto di voto

Art. 42 Il patrimonio sociale dovrà essere messo a disposizione di un'istituzione di utilità pubblica oppure di un ente benefico secondo decisione dell'assemblea (maggioranza).

## **10. DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 43 I regolamenti, statuti e disposizioni della FIFA, UEFA, ASF e FTC vincola i membri di comitato e tutti i soci dell'AC Brissago

Art. 44 Per i soci attivi minorenni i genitori dovranno firmare l'iscrizione alla FTC e ASF

Art. 45 I giocatori che lasciano la società saranno liberi previa ogni pendenza verso la società (tassa sociale, ritorno materiale in dotazione, multe, ecc...)

Art. 46 L'AC Brissago non possiede un'assicurazione contro gli infortuni e declina ogni responsabilità in caso di infortuni.